L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Città di Foggia

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Direzione Territoriale Puglia, Molise e Basilicata (di seguito anche "Agenzia" o "ADM"), codice fiscale 97210890584, con sede in Bari, via Amendola n. 201/5, in persona del Direttore Territoriale dott. Marco Cutaia,

e

Comune di Foggia, con sede legale in Foggia, Corso Giuseppe Garibaldi, 58, codice fiscale 00363460718, rappresentato dal Commissario Straordinario e legale rappresentante Prefetto dr.ssa Marilisa Magno,

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e, congiuntamente, anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) la contraffazione è l'insieme delle violazioni delle norme che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale a livello nazionale ed internazionale e che costituisce un fenomeno illecito tale che assume la dimensione di una vera e propria attività imprenditoriale su larga scala, le cui proporzioni sono favorite dalla crescente interazione dei mercati a livello internazionale e dall'aggancio alla criminalità organizzata;

b) nel corso degli anni il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;

c) il codice del consumo, emanato con D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 221/2007, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità amministrative oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;

d) il Reg.(UE) n. 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali conferisce all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli specifici poteri di prevenzione e contrasto al fenomeno della contraffazione ed entro tale base giuridica è da tempo operativa una apposita banca dati (FALSTAFF), alimentata dai titolari dei diritti, utile al riconoscimento dei prodotti oggetto di contraffazione;

e) l'Agenzia esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti dall'articolo 57, comma terzo, c.p.p., dagli artt. 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, dall'art. 32 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dagli artt. 18, 19 e 58 del D.Lgs 26 ottobre 1995 n. 504 e dall'art. 31 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020 n. 40;

f) la Direzione Territoriale DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata intende valorizzare il rapporto di collaborazione con l'autorità giudiziaria e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, quali i Comuni, nella lotta alla contraffazione al fine di migliorare la conoscenza sul territorio degli strumenti in uso alla stessa Agenzia;

g) il Comune di Foggia ha già posto in essere, con ottimi risultati, sinergie operative istituzionali al fine di contrastare l'ingerenza della criminalità nei traffici connessi alla fabbricazione, introduzione e commercio di merci contraffatte e alterate in danno alle imprese e alla economia locale.

RILEVATO CHE

a) la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici regolari, provocando enormi ripercussioni economiche, con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell'Erario a causa della conseguente evasione fiscale;

b) il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi sono una delle conseguenze dell'internazionalizzazione del sistema produttivo e che, pertanto, si rende auspicabile una sinergia tra il Comune di Foggia e l'Ufficio delle Dogane di Foggia territorialmente competente;

c) i controlli di Polizia rappresentano l'elemento repressivo ma è obiettivo comune anche lo sviluppo di attività di analisi della permeabilità del territorio in relazione al fenomeno della contraffazione, nonché delle attività commerciali che a diverso titolo vi operano ed alimentano la filiera del falso.

CONSIDERATO CHE

a) il territorio del Comune di Foggia costituisce un potenziale mercato fertile per la vendita di prodotti contraffatti ed illeciti con pregiudizio notevole per la salute pubblica;

b) il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti, la lotta a pericolosi fenomeni di natura criminale connessi al fenomeno della contraffazione e il rispetto delle vigenti normative sono tra gli obiettivi istituzionale del Comune di Foggia, attraverso l'azione del Corpo di Polizia Locale e dell'Ufficio delle Dogane di Foggia;

c) la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali l'immigrazione clandestina e il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed eventuali violazioni dei diritti umani.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Si manifesta la volontà di sottoscrivere un Protocollo d'Intesa sulla base del quale il Comune di Foggia, attraverso l'azione del Corpo di Polizia Locale di Foggia, e l'Agenzia, attraverso l'azione della Direzione Territoriale VIII - Puglia, Molise e Basilicata e dell'Ufficio delle Dogane di Foggia, cooperino per la repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare attraverso il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, in ausilio all'autorità giudiziaria anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Art. 2 - Finalità del Protocollo

1. Le Parti si impegnano a favorire lo scambio di informazioni e di competenze, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed altri fenomeni illeciti con l'individuazione delle aree di intervento.
2. Le Parti si impegnano a favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore e il turista negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata e altresì consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente fondato sui principi della sicurezza dei prodotti.

3. Le Parti si impegnano ad ottimizzare la cooperazione tra il Corpo di Polizia Locale e l'Agenzia, attraverso l'Ufficio delle Dogane di Foggia, al fine di individuare e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno della vendita di prodotti, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale nell'area del Comune di Foggia.

Art. 3 - Misure di cooperazione

1. Il Corpo di Polizia Locale, attraverso il coordinamento del Comandante del Corpo o suo funzionario delegato, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale verifichi la sussistenza di elementi riconducibili a illeciti sui prodotti da immettere in consumo, di concerto con l'Agenzia, attraverso l'Ufficio delle Dogane di Foggia e il suo funzionario delegato al coordinamento e concertazione delle attività da perseguirsi, procederà alla fase di accertamento e repressione del fenomeno fraudolento e della contraffazione, mediante l'organizzazione di Servizi ed attività preventivamente concordate ed organizzate.
2. L'Ufficio delle Dogane di Foggia mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, le informazioni presenti nella banca dati FALSTAFF, nella banca dati della commissione Europea - COPIS, nonché le banche dati presenti sul sito dell'Ufficio dell'Unione Europea per i diritti di proprietà intellettuale (EUIPO) e nella banca dati SEED, in materia di accise.
3. Le attività operative concordate saranno oggetto di comunicazione preventiva alla locale Prefettura - UTG, al fine di dare compiuta informazione delle stesse in relazione agli obiettivi del presente Protocollo.

Art. 4 - Misure di carattere operativo

1. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Foggia istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare la formazione continua e le procedure di coordinamento sia attraverso incontri periodici per pianificare le attività e i campi di intervento sia attraverso la programmazione di controlli congiunti sul territorio.
2. Nel corso delle operazioni congiunte l'Ufficio delle Dogane di Foggia contribuisce con il proprio supporto tecnico (professionale e strumentale) sia durante l'esecuzione di operazioni di contrasto alla contraffazione e ai fenomeni fraudolenti sia a supporto delle attività di polizia giudiziaria.
3. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Foggia si impegnano a mantenere un costante scambio di dati sui risultati delle azioni antipirateria e di contrasto alla contraffazione dei marchi e sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 5 - Misure da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati

1. Le Parti decidono di costituire un tavolo permanente a cui partecipano in rappresentanza del Corpo di Polizia Locale il suo Comandante o funzionario da questi delegato, e in rappresentanza dell'Ufficio delle dogane di Foggia il suo Dirigente o funzionario delegato con compiti di monitoraggio e analisi dei fenomeni fraudolenti, per valutare l'adeguatezza delle iniziative dirette a conseguire le finalità sopra elencate, nonché per pianificare gli interventi volti ad aumentare l'efficacia.
2. Le Parti intendono sviluppare progetti di formazione e attuare un costante scambio di informazioni.
3. Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Foggia concorderanno le modalità operative per gli interventi sul territorio.

Art. 6 - Disposizioni comuni

Il Corpo di Polizia Locale e l'Ufficio delle Dogane di Foggia si impegnano a:

a. fornire le informazioni necessarie al personale interessato per una corretta osservanza delle predette disposizioni;
b. organizzare periodicamente, con cadenza da definirsi, riunioni congiunte, con la partecipazione dei responsabili delle squadre addette ai controlli, per il miglioramento della collaborazione, la programmazione degli interventi ed il raggiungimento dei fini del presente Protocollo d'Intesa;
c. rendere disponibili informazioni, tecnologie e mezzi per potenziare l'efficacia dei controlli svolti nel settore.

Art. 7 - Monitoraggio del Protocollo d'Intesa

1. Le Parti provvederanno a una valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, al fine di ogni eventuale sviluppo o rimodulazione delle medesime e delle linee generali e specifiche della cooperazione avviata.
2. Tale valutazione congiunta sarà oggetto, ogni sei mesi, del tavolo di lavoro permanente di cui all'art. 5, che effettuerà una analisi sull'attività svolta.

Art. 8 - Diffusione del Protocollo

1. Le Parti convengono di dare la massima diffusione, anche tramite i media, del presente Protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate sulla base dello stesso; ciò avverrà secondo la vigente policy in materia di comunicazione e le vigenti procedure gerarchico/organizzative.

Art. 9 - Durata

1. Il presente Protocollo ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato previa intesa tra le Parti.
2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a garantire per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni. Assumono, inoltre, tutte le iniziative volte a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Regolamento (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, 15 novembre 2022

DT VIII - Puglia, Molise e Basilicata	Comune di Foggia
Marco Cutaia	Marilisa Magno